



**Tribunale Ordinario di Arezzo**

**SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1137/2022 promosso da:

[redacted]  
rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Mensi

**RICORRENTE**

contro

[redacted]  
**RESISTENTE - CONTUMACE -**

Il Giudice dott. Marina Rossi,  
a scioglimento della riserva  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [redacted] società che fornisce servizi di deposito, movimentazione e custodia conto terzi di prodotti gelati, congelati e surgelati, ha chiesto che *“accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c. come illustrati dal ricorso alla luce delle documentate emergenze insorte in relazione all’aumento dei costi di esercizio per consumi di energia, voglia disporre la cessazione della fornitura di servizi di deposito, stoccaggio e movimentazione merci da parte della ricorrente [redacted] nei confronti di [redacted] di cui al contratto in essere fra le parti e ordinare alla [redacted] la liberazione immediata dei beni occupati; voglia altresì, preso atto che la protrazione dell’occupazione dei beni locati provocherà il danno irreparabile alla società ricorrente come evidenziato in ricorso, stabilire una penale, che la conchiudente indica in euro 200,00 o comunque nell’importo rimesso a giustizia, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna; con vittoria di spese competenze ed onorari”*. In fatto, parte ricorrente ha allegato: di avere stipulato in data [redacted] un contratto denominato “di consulenza e servizi” con la [redacted] poi integrato con la scrittura privata del [redacted] che a seguito dell’atto di cessione d’azienda del [redacted] è subentrata nel rapporto *de quo*; che nel corso del rapporto, in data [redacted] le parti hanno cambiato la denominazione del contratto in “contratto di fornitura di servizi di deposito stoccaggio e movimentazione merci”; che sulla base del contratto la [redacted] alle condizioni che venivano specificate, si è impegnata ad erogare i servizi relativi al deposito, allo stoccaggio, alla custodia e alla movimentazione dei prodotti gelati, congelati e surgelati dei proprietà di [redacted], stoccati, custoditi e posizionati negli spazi indicati, come da planimetria allegata al contratto, presso la cella frigorifera di proprietà di [redacted] posta a [redacted]; che all’art. 11 di tale contratto è stato stabilito che [redacted] avrebbe liquidato il corrispettivo mensile di Euro [redacted] far data dal 1 Aprile 2021, a fronte dei servizi resi dalla parte ricorrente; che il menzionato articolo

prevedeva ulteriori dettagli inerenti i rapporti economici *inter partes*, ma non contemplava un adeguamento del canone in virtù degli incrementi di costi specifici, quale è il consumo di energia elettrica, che in questa specificità aziendale, rappresenta una voce di costo considerevole.

Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto che: in seguito all'aumento del prezzo per l'acquisto dell'energia elettrica a partire dal giugno 2021, i corrispettivi della prestazione dei servizi e la concessione degli spazi del freddo, concordati fra le parti in tempi in cui il costo energetico era stabile, risultano oggi del tutto inadeguati; dei tre clienti principali, due hanno accordato l'adeguamento del canone mensile per i servizi resi in proporzione ai posti rispettivamente occupati nelle celle frigorifere, mentre non si è resa disponibile a contrattare nuove condizioni [redacted] [redacted] che aveva accordato un esiguo aumento di soli Euro 1.000,00 dall'Aprile 2021, però del tutto inadeguato per l'elevato numero di posti occupati nelle celle (1.000); sulla base della relazione contabile allegata al ricorso, risulta che "prendendo come riferimento il dato di euro 150.000,00 di maggiori costi annui, l'aumento proporzionale che compete a [redacted] ammonta ad euro 6.000,00 euro minimo mensili per riportare il sinallagma contrattuale nei ranghi iniziali, ammesso e non concesso che i costi energetici non lievettino ulteriormente"; a fronte delle svariate richieste, sia scritte che verbali, avanzate da parte ricorrente, [redacted] ha continuato a mostrarsi indifferente e non comprensiva dell'oggettiva esigenza dell'istante rendendo necessario per [redacted] agire in giudizio in via d'urgenza.

In merito al *fumus boni iuris* parte ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e la violazione da parte della resistente del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto consistita nella totale chiusura dimostrata a fronte della richiesta di ricontrattare le condizioni contrattuali avanzata dalla ricorrente. Circa il *periculum in mora* la ricorrente ha evidenziato che il protrarsi della situazione a condizioni contrattuali immutate provocherà la crisi irreparabile dell'impresa – già manifestatasi - con rischio oggettivo anche per i posti di lavoro dei dipendenti.

[redacted] non si è costituita e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, che, ai sensi [dell'art. 1467 c.c.](#), giustifica la risoluzione dei contratti di fornitura, non è ravvisabile nella mera variazione del costo delle materie prime rientrante nella ordinaria oscillazione dei prezzi e, quindi, nell'alea normale del contratto, dovendo consistere in abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile.

Nel caso di specie, sulla base della cognizione sommaria propria della presente sede, ritiene il Tribunale che ricorra tale ipotesi, avendo l'energia elettrica raggiunto dei costi non prevedibili e superiori rispetto alle normali oscillazioni di mercato in ragione della crisi economica e finanziaria, alla quale si è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa; peraltro la voce di costo relativa all'energia elettrica riveste una notevole incidenza nell'ambito dell'attività economica esercitata dalla società ricorrente (cfr. docc. 7 e 9). Inoltre lo squilibrio tra le prestazioni cui le parti contrattuali sono rispettivamente tenute non appare avere carattere temporaneo protraendosi in misura sempre maggiore da molti mesi.

Peraltro, sulla base del condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito citato anche da parte ricorrente, quando nel corso del rapporto si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, la parte che ricevere uno

svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del rapporto alle condizioni originariamente pattuite, deve avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede e correttezza oggettiva nella fase successiva alla stipula del contratto e quale fonte di integrazione della regolamentazione contrattuale (cfr. sul punto Tribunale di Roma sez. VI, ord. del 27.08.2020, del 16.07.2021, del 30.09.2021; Tribunale Milano, sez. contr., del 21.10.2021), mentre nel caso di specie parte resistente, diversamente da quanto fatto da altre controparti contrattuali della ricorrente, non si è resa disponibile rinegoziare in modo costruttivo le condizioni contrattuali tenuto conto altresì del numero di celle frigorifere occupate in rapporto agli altri clienti della società ricorrente.

Il ricorso è fondato anche sotto il profilo del *periculum in mora* risultando documentalmente provata la crisi economica che ha colpito la società ricorrente - che ha chiuso l'esercizio 2021 con una perdita di Euro [redacted] imputabile al rincaro energetico, al quale non è seguito un adeguato aumento dei compensi per i servizi resi, con conseguente rischio oggettivo anche per i posti di lavoro al protrarsi delle condizioni contrattuali attuali.

Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c. applicabile anche ai procedimenti cautelari. Nel caso di specie tenuto conto di tutte le circostanze documentate da parte ricorrente si ritiene equo fissare per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del presente provvedimento il pagamento di una somma di denaro che si determina in € 100,00.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura cautelare del procedimento e dell'attività professionale prestata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 669 bis e seguenti e 700 c.p.c.

- Dispone la cessazione della fornitura dei servizi di deposito, stoccaggio e movimentazione merci da parte della ricorrente [redacted] nei confronti di [redacted] di cui al contratto in essere tra le parti;
- ordina a [redacted] la liberazione immediata dei beni occupati;
- fissa ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in € 100,00 la somma di denaro dovuta da parte resistente dalla data di notifica della presente ordinanza per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 per onorari e € 286,00 per esborsi oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Arezzo, 22/06/2022

Il Giudice  
dott. Marina Rossi